

del loro lavoro, degli studii e delle onorate ricerche di tanti anni, ma anche il conforto morale, la fama, il nome, che ai di nostri si traduce, dove più dove meno, in alimento vitale.

Si fanno gli esami di laurea, e quali i giudici? — Le Facoltà come sono. — Esclusi i privati docenti del tutto.

Si fanno gli esami di Stato, e quale uno de' giudici permanenti? Uno della Facoltà.

Tale dunque veramente il duello tra il gladiatore ignudo ed il cavaliere armato.

Onorevole ministro, ora che ci siete entrato in questa lotta, fate la concorrenza davvero, fate la vera gara di onore, menomate da una parte i privilegi, sollevate dall'altra le attribuzioni.

Accettate dunque questi emendamenti che, senza menomare in parte veruna il progetto, ne aiutano ed esplicano lo spirito.

Fate elettivo il rettore da tutta l'Università. Sia un professore ordinario, o emerito, od onorario, ma eletto da tutti anche dagli studenti, perchè più larga e spontanea sarà l'autorità di lui.

Esplicate le attribuzioni della privata docenza, ammettendola negli esami di concorso, di laurea e di Stato.

Il ministro ha innanzi a sè un facile dilemma: o eliminare del tutto la privata docenza, o pareggiarla veramente. Ma se la vuole pareggiare negli effetti, la pareggi prima nelle forze.

Però si ricordi: molto si è parlato della dotazione della Università di Napoli, ma il più antico splendore dello insegnamento meridionale è la privata docenza. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luchini Odoardo.

Luchini Odoardo. Soddisfacendo al cortese invito testè fattomi dall'onorevole Umana, procurerò di spiegare con la maggiore brevità le ragioni della mia proposta.

Fra le autorità istituite presso le Università, io proporrei che si aggiungesse il curatore. Lo chiamo *curatore* senza fare del nome una questione particolare; si chiami poi commissario o provveditore, o con qualsiasi altro nome poco importa. Io gli ho dato questa denominazione che prevale in Germania, perchè le stesse Università germaniche la presero in sostanza da noi.

Ecco la mia proposta: " Il curatore è il rappresentante dello Stato presso le Università ed è incaricato di vigilare all'osservanza della legge. "

E in altro articolo propongo:

" Il curatore è nominato per decreto reale

sopra proposta del ministro per la pubblica istruzione.

" Uno o più impiegati di segreteria delle Università dovranno essere posti a disposizione del curatore nei modi che saranno indicati nel regolamento.

" L'ufficio di curatore è incompatibile con la qualità di professore insegnante e con ogni altra carica o impiego universitario, ma non si applicano al curatore le altre disposizioni di legge vietanti il cumulo degli uffici, stipendi o pensioni. "

Non aggiungo ora altre proposte circa la determinazione degli uffici del curatore, perchè esse troveranno altrove la sede più opportuna ove il principio venga accolto. Basti accennare che io vorrei fare del curatore il rappresentante dello Stato presso le Università come, presso a poco, il Pubblico Ministero è per la nostra legislazione rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria.

L'autonomia d'ogni Istituto pubblico che si voglia contenuto nello Stato, ha due conseguenze: una necessaria, l'altra contingente; la necessaria è un diritto d'ispezione nello Stato per contenere questo potere nei limiti della legalità.

Così noi nell'ordinamento dei comuni e delle provincie, vediamo un'autorità incaricata di contenere questi corpi autonomi nei limiti della legalità, e quest'autorità è il Governo per mezzo dei prefetti e sotto prefetti.

La conseguenza contingente, la quale può esserci o non esserci, è il diritto d'ispezione sugli atti di questi corpi autonomi, non con criterii giuridici, ma con criterii d'opportunità e di convenienza. Così noi per le deliberazioni di maggior importanza dei comuni, per esempio, abbiamo istituito la deputazione provinciale, la quale esercita tutela, o (se vuol adoperarsi un'espressione, che meglio esprima il concetto della legge) concorre coll'autorità comunale nelle deliberazioni di maggior importanza e che portano a conseguenze più gravi per l'amministrazione del comune. Lo stesso può dirsi dell'ingerenza della deputazione provinciale nelle cose delle Opere pie.

Da un lato dunque un'ispezione necessaria, quella fatta con criterii giuridici, dall'altra un'ispezione contingente, quella fatta con criterii di convenienza e d'opportunità. Di questa seconda specie d'ispezione non parlo; si vedrà in appresso se sia opportuno lo stabilire che all'approvazione di certe deliberazioni dei corpi universitari, debba concorrere un'autorità superiore e quale. Trala-